

**Legge federale  
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili  
e militari e sui beni militari speciali  
(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)**

del 13 dicembre 1996 (Stato 26 novembre 2002)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri<sup>1</sup>;

visto l'articolo 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 1995<sup>4</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**           Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali.

### **Art. 2**           Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Rientrano nel campo della presente legge i beni a duplice impiego e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina quali beni a duplice impiego e quali beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

<sup>3</sup> La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>5</sup> sul materiale bellico e la legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare<sup>6</sup>.

RU **1997** 1697

<sup>1</sup> A questa attribuzione di competenza corrisponde l'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>2</sup> [CS **1 3**]. A questa disposizione corrisponde l'art. 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

<sup>4</sup> FF **1995** II 1106

<sup>5</sup> RS **514.51**

<sup>6</sup> RS **732.0**

**Art. 3** Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a. *beni*: merci, tecnologie e software;
- b. *beni a duplice impiego*: beni utilizzabili a fini civili e militari;
- c. *beni militari speciali*: beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio;
- d. *tecnologia*: informazioni specifiche, in genere non accessibili al pubblico e che non servono alla ricerca scientifica fondamentale, necessarie allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di un bene;
- e. *mediazione*: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti o la conclusione di contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

**Sezione 2: Misure di controllo****Art. 4** Applicazione di accordi internazionali

In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può:

- a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione come pure ordinare misure di sorveglianza concernenti:
  - 1.<sup>7</sup> la ricerca, lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, il trasferimento e l'utilizzazione di beni;
  2. l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni;
- b. emanare prescrizioni in materia d'ispezione.

**Art. 5** Sostegno ad altre misure internazionali

Per sostenere misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale e per quanto tali misure siano sostenute anche dai principali partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale può, per l'importazione, l'esportazione, il transito e la mediazione di beni:

- a. introdurre l'obbligo dell'autorizzazione e l'obbligo della dichiarazione;
- b. ordinare misure di sorveglianza.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

**Art. 6** Rifiuto dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rifiutata se:

- a. l'attività prevista contravviene ad accordi internazionali;
- b. l'attività prevista contravviene a misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera;
- c. sono state ordinate misure coercitive corrispondenti conformemente alla legge sugli embarghi del 22 marzo 2002<sup>8,9</sup>

<sup>1bis</sup> L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> L'autorizzazione per beni militari speciali è pure rifiutata qualora le Nazioni Unite o Stati che con la Svizzera partecipano a misure internazionali di controllo delle esportazioni, come pure i principali partner commerciali della Svizzera, vietano l'esportazione di tali beni.

**Art. 7** Revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è revocata se, dopo il rilascio, le circostanze si sono modificate in modo tale che sono adempiute le condizioni di un rifiuto secondo l'articolo 6.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa connessi non sono rispettati.

**Art. 8** Misure nei confronti di singoli Paesi di destinazione

<sup>1</sup> In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell'autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per:

- a. Parti ad accordi internazionali; o
- b. Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.

<sup>8</sup> RS 946.231

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta l'art. 17 n. 2 della legge sugli embarghi del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 946.231).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

### Sezione 3: Sorveglianza

#### Art. 9 Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> Chi presenta una domanda di autorizzazione o è titolare di un'autorizzazione è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione globale o per i relativi controlli.

<sup>2</sup> Chi sottostà in un altro modo alle misure di controllo della presente legge è pure tenuto all'obbligo d'informazione.

#### Art. 10 Attribuzioni degli organi di controllo

<sup>1</sup> Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.

<sup>2</sup> Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire gli organi di polizia federali competenti.

<sup>3</sup> Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.

<sup>4</sup> Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

### Sezione 4: Procedura e rapporti

#### Art. 11 Competenza e procedura

Il Consiglio federale designa i servizi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera compete agli organi di dogana.

#### Art. 12<sup>11</sup> Rimedi giuridici

La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248 256; FF 2000 2971).

**Art. 13** Rapporto

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

**Sezione 5: Disposizioni penali****Art. 14** Crimini e delitti

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente:

- a. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti in un'autorizzazione, fabbrica, deposita, trasferisce, utilizza, importa, esporta o fa transitare merci ai sensi della presente legge o ne fa mediazione;
- b. senza autorizzazione, o contravvenendo alle condizioni e oneri stabiliti in un'autorizzazione, trasferisce tecnologie o software ai sensi della presente legge o ne fa mediazione per destinatari all'estero;
- c. in una domanda, fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio di un'autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
- d. omette di notificare merci destinate all'importazione, all'esportazione, in transito o destinate alla mediazione, o presenta una falsa dichiarazione all'atto dell'importazione, dell'esportazione, del transito o della mediazione;
- e. esercita o fa esercitare la mediazione di beni, li fornisce o li fa fornire, li trasferisce o li fa trasferire a un destinatario finale o verso un luogo di destinazione diverso da quello che figura nell'autorizzazione;
- f. procura a un terzo beni, sapendo o potendo presumere che saranno deviati direttamente o indirettamente verso un destinatario finale al quale non potrebbero essere forniti,

è punito con la detenzione o con la multa sino a un milione di franchi.

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a dieci anni. In via accessoria può essere pronunciata la multa fino a cinque milioni di franchi.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

**Art. 15** Contravvenzioni

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente:

- a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 9 e 10 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;

- b. contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un'altra fattispecie penale,

è punito con l'arresto o la multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in cinque anni. In caso d'interruzione, il termine ordinario della prescrizione non può essere superato di più della metà.

#### **Art. 15a<sup>12</sup>** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:

- a. una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile;
- b. una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

#### **Art. 16** Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>13</sup>.

#### **Art. 17** Confisca di materiale

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato come pure il prodotto eventuale della realizzazione sono devoluti alla Confederazione.

#### **Art. 18** Giurisdizione, obbligo di denuncia

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

<sup>13</sup> **RS 313.0**

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

<sup>1bis</sup> Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 1974<sup>15</sup> sul diritto penale amministrativo.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.

## Sezione 6: Collaborazione tra le autorità

### Art. 19 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali sono autorizzati a comunicarsi e a comunicare alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all'applicazione della presente legge.

### Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti in materia d'esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati e di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini qualora:

- a. sia necessario all'applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e
- b. le autorità estere o le organizzazioni e consessi internazionali siano tenuti al segreto d'ufficio o a un equivalente dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un'adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

<sup>2</sup> Possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni e consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo, esse possono fornire loro dati concernenti:

- a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d'utilizzazione, l'impiego nonché il destinatario dei beni;
- b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione.

<sup>3</sup> Se lo Stato estero accorda la reciprocità, le autorità federali di cui al capoverso 1 possono, di propria iniziativa o su domanda, comunicare i dati secondo il capoverso 2, a condizione che l'autorità estera assicuri che tali dati:

- a. saranno trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge e

<sup>15</sup> **RS 313.0**

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

- b. saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se ottenuti successivamente secondo le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

<sup>4</sup> Le autorità federali menzionate nel capoverso 1 possono comunicare i dati in questione anche alle organizzazioni e consessi internazionali alle condizioni previste al capoverso 3; in tal caso si può tuttavia rinunciare al requisito della reciprocità.

<sup>5</sup> Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

#### **Art. 21**<sup>17</sup> Servizio d'informazione

Il servizio d'informazione procura, elabora e trasmette dati, per quanto siano necessari all'esecuzione della presente legge, alla prevenzione dei reati e al perseguimento penale.

### **Sezione 7: Disposizioni finali**

#### **Art. 22** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'economia<sup>18</sup> può tenere a giorno gli elenchi stabiliti dal Consiglio federale in applicazione degli articoli 2 capoversi 1 e 2 e 8 capoverso 2 lettera b.

#### **Art. 23** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1997<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU **2002** 248 256; FF **2000** 2971).

<sup>18</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>19</sup> DCF del 25 giu. 1997 (RU **1997** 1703).